



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

RG R.I.L. n. 1/2020

Al Sig. Procuratore generale
SEDE

Oggetto: Istanza per l'enunciazione di principio di diritto ex art. 363 c.p.c.

Vista l'istanza ex art. 363 c.p.c. del 14 gennaio 2020 a firma dell'Avv. _____, con la quale, premesse alcune considerazioni in ordine ai presupposti e alle finalità dello strumento processuale del quale si chiede di fare applicazione, il legale istante propone all'Ufficio di sollecitare la Corte di cassazione all'enunciazione di un duplice principio di diritto, in relazione a due temi eterogenei tra loro, ancorché collegati *de facto* dall'essere stati veicolati nel contesto di problematiche trattate all'interno del Consiglio territoriale di appartenenza del professionista, quello di Caltagirone, e dall'essere entrambi riferibili al riconoscimento nell'ordinamento interno del valore legale del titolo abilitativo di *Avocat* rilasciato da una struttura (BOTA) in Romania, al fine dell'iscrizione e della cancellazione nell'albo, sezione degli avvocati cd. stabiliti:

(a) il primo principio che si propone di affermare è quello della impossibilità, per gli Ordini professionali, di sindacare la validità o l'idoneità di un titolo rilasciato da un Paese che fa parte dell'Unione Europea;

(b) il secondo principio è quello che – con puntuale riguardo a una decisione del Consiglio Nazionale Forense, n. 85/2018, poi soggetta a impugnazione per revocazione presso lo stesso C.N.F. la cui decisione è stata ulteriormente gravata in Cassazione – mira all'affermazione che, allorquando in un verbale di un Consiglio dell'ordine professionale venga indicata una espressione di voto qualificandola come "relativamente non favorevole", tale locuzione debba intendersi come espressione di voto contrario (ai fini del computo del *quorum* deliberativo);

rilevato, quanto al punto in (a), che la enunciazione che si chiede di sostenere confligge non solo con l'intero impianto legislativo dell'ordinamento professionale forense, il quale affida agli organismi il vaglio sulle iscrizioni e sulle cancellazioni in linea generale (art. 17 della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247/2012), ma altresì con l'elaborazione che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, sulle conclusioni costantemente *conformi* della Procura generale presso la stessa Corte, ha reiteratamente espresso, secondo cui: *i*) per un verso, la possibilità di

esercitare la professione quale avvocato “stabilito” implica che il legale straniero debba ottenere l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo, e ciò dapprima tramite il rimando alla iscrizione secondo l’ordinamento di origine (Stato o altra Autorità competente secondo quell’ordinamento), che ne è presupposto, e poi tramite il successivo obbligo di iscrizione presso il Consiglio dell’ordine competente in Italia, con cadenza annuale, *ii*) per altro verso, l’iscrizione nella sezione speciale, se pure è atto dovuto all’esito della verifica dei presupposti richiesti (cittadinanza comunitaria ed iscrizione nell’organizzazione professionale dello Stato estero), lo è sempre – alla stregua della normativa europea, che è rivolta a facilitare l’esercizio professionale in uno Stato diverso dell’Unione, non a disciplinare *ex se* l’accesso alla professione nello Stato di destinazione – subordinatamente al rispetto delle regole nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurolunitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, *iii*) per altro verso ancora, che il meccanismo di verifica in questo ambito esige l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, da compiersi – contrariamente a quanto si prospetta nell’istanza – attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo;

ritenuto che i principi sopra richiamati, oggetto di una molteplicità di pronunce del C.N.F. (tra le recenti, decisioni nn. 85, 144, 212, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 250, 251, 252, 254, 255, 256 del 2018; nn. 10, 11, 54 del 2019) che hanno trovato conferma in sede di legittimità (Cass., S.U. civili, già a partire dalle pronunce n. 22398/2016, n. 10228 e n. 10229/2017, poi n. 20054/2019, fino a n. da 34429 a n. 34446 del 2019) sono pienamente condivisi dall’Ufficio e rendono pertanto insuscettibile di avere seguito la prima indicazione suggerita nell’istanza, rivolta all’opposto obiettivo di eliminare ogni verifica “interna” nell’ordinamento dove si intende esercitare la professione forense; ciò con specifica inerenza al rilascio del titolo da parte di una struttura (“BOTA”) sita in Romania e non abilitata ai fini che qui interessano, essendo, secondo il meccanismo di cooperazione tra i Paesi europei, riconoscibile in Italia solo quello rilasciato dalla U.N.B.R. (*Uniunea Nationala a Barourilor din Romania*), Ordine tradizionale Bucaresti, che è l’organismo indicato dallo Stato romeno quale autorità esclusivamente competente ad operare in questa materia (così già Cass., S.U., n. 15043/2016);

rilevato, quanto al secondo principio che viene proposto nell’istanza, che esso non offre all’attenzione della Procura generale – ed eventualmente della Corte di cassazione – se non un accertamento di fatto e una valutazione degli effetti che ne conseguono, in ordine alla patologia procedimentale consistita nell’indicazione contraddittoria, in una specifica delibera e in uno specifico verbale del Consiglio territoriale di Caltagirone (che hanno dato luogo alla prima delle numerose delibere seriali che hanno negato i requisiti di iscrizione come avvocati stabiliti a legali “abilitati” presso la menzionata struttura BOTA), di una votazione da parte di alcuni componenti

in senso “relativamente non favorevole”, se da intendersi come espressione di voto invalido ovvero come voto contrario; evenienza che è stata già scrutinata dallo stesso C.N.F., dapprima in sede di decisione sul ricorso degli avvocati che reclamavano l’iscrizione originata dalla struttura BOTa, poi in sede di revocazione e ulteriormente e conclusivamente dalla Corte di cassazione (sentenza Cass., S.U. n. 13437/2019) in sede di decisione avverso la pronuncia del C.N.F. resa sulla revocazione, il che da un lato non permette neppure di individuare quale provvedimento possa o debba essere la base di partenza – pur sempre necessaria, pena la totale astrattezza dello strumento – per promuovere la richiesta di enunciazione del principio di diritto, dall’altro non permette di ravvisare un interesse a proporre in assoluto l’istanza, una volta che il problema contingente di cui è data informazione è stato trattato ed ha formato oggetto di determinazioni giudiziali (oltretutto, come accenna la stessa istanza, in senso adesivo alla tesi, quanto alla pronuncia della Corte regolatrice);

ritenuto che pertanto, anche indipendentemente dal più generale rilievo di sistema della assai dubbia possibilità di attivare lo strumento processuale di cui all’art. 363 c.p.c. nei riguardi di decisioni di giurisdizioni speciali come quella del C.N.F. (in sede amministrativa, e non disciplinare: come da classificazione costante nelle decisioni delle Sezioni Unite già menzionate), non è ravvisabile la necessità, o l’opportunità, di proporre una richiesta *ex art.* 363 c.p.c., per rettificare una affermazione all’interno di un procedimento esaurito, poiché ciò esorbiterebbe dall’ambito e dal significato dell’istituto processuale, che non è apprestato per una sorta di revisione teorica e in definitiva astratta o scolastica di tutti i possibili *errores* che si ritenga di ravvisare nella congerie quotidiana dei casi definiti dalle giurisdizioni, ma è rivolto verso il futuro, per un indirizzo generalizzato e di uniformazione del diritto, che esige intervento là dove vi siano conflitto interpretativo, novità della questione, rilievo della problematica; elementi tutti che non sono riscontrabili nel caso di specie;

P.Q.M.

si propone di disporre la **trasmissione degli atti all’archivio**.

Roma, 25 febbraio 2020

il sostituto procuratore generale

Carmelo Sgroi
